



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Réf. n° - Prot. n. 7865/076/2018
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 3 maggio 2018

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE
LORO SEDI

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI

11028 VALTOURNENCHE

OGGETTO: Elezione del Consiglio regionale del 20 maggio 2018.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune della Regione, **previa comunque l'esibizione della tessera elettorale.**

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle elezioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di portarli a conoscenza dei Signori Presidenti di seggio.

a) Componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati presso i seggi, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione del comune o, nel caso del presidente, in altro comune della Regione;
- i rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della Regione;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultano iscritti come elettori in altra sezione del comune o in qualsiasi altro comune della Regione;

b) militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

LB/df

r:\uffele\uffcirc\2018\circo076 er 2018 ammissione al voto.doc

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983 - +390165274984
télécopie +390165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983 - +390165274984
telefax +390165274988

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF Regione: 80002270074
CF Prefettura: 80006880076

A norma dell'art. 30, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, previa esibizione della tessera elettorale e con iscrizione dei rispettivi nominativi nell'apposita lista aggiunta.

c) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52 e 53 del d.p.r. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

d) Detenuti

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 sempre che siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Distinti saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)
- documento firmato digitalmente -